CTP S.p.A. Taranto Protocollo nº 5216 Del 02/09/2022 DE



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO E CONSULENZA ASSICURATIVA IN FAVORE DELLA CTP SPA

CIG 93886005D0

La CTP SpA ritiene opportuno di avvalersi del supporto professionale e della consulenza tecnica di un broker assicurativo, da individuare tramite la presente selezione, che si ponga come intermediario tra l'Ente e il mercato assicurativo, al fine di razionalizzare, ottimizzare e monitorare la gestione del proprio pacchetto assicurativo nonché di procedere ai miglioramenti e alle implementazioni possibili in base alle specifiche peculiarità della CTP SpA. Pertanto, oggetto del presente affidamento è il servizio di brokeraggio assicurativo che deve essere svolto dal broker secondo quanto indicato nel presente capitolato e nella documentazione di gara. Il servizio avrà durata triennale.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente e per il periodo massimo di un anno.

Articolo 1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo e consulenza assicurativa a favore della CTP S.p.A. di Taranto secondo le specifiche indicate nei documenti di gara e nel presente Capitolato speciale d'appalto.

L'attività è disciplinata dalla normativa vigente e, in particolare, dal D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e dal Regolamento ISVAP (IVASS) n. 5 del 16/10/2006.

Articolo 2. Prestazioni minime oggetto del servizio

Il servizio oggetto del presente appalto da eseguirsi da parte del broker concerne nelle seguenti prestazioni e servizi indicate in via principale e non esaustiva:

- a) analisi e valutazione delle polizze assicurative in essere nessuna delle quali ad oggi intermediata;
- b) individuazione, analisi e quantificazione specifica e costante dei rischi, sia già coperti che eventualmente individuati e da coprire, connessi all'attività della CTP SpA;
- c) monitoraggio dell'evoluzione dei rischi connessi a tutte le attività aziendali affinché la situazione assicurativa e le relative coperture acquisiscano e mantengano nel tempo la loro efficacia mirando contestualmente all'equilibrio dei costi;



- d) supporto nella redazione/predisposizione dei capitolati tecnici per l'aggiudicazione dei ser vizi assicurativi, anche per singole polizze,
- in tempo utile per consentire l'indizione e l'espletamento delle gare per il rinnovo delle poliz ze in scadenza ovvero per attivare nuove coperture richieste normative sopravvenute, da recesso contrattuale da parte della compagnia, situazioni di negligenza o fallimento della compagnia assicurativa o da nuove esigenze dell'Ente. Comunque entro il termine massimo del 05/10/2022. capitolati dovranno essere corredati da una relazione tecnica che illustri i criteri di individua zione delle basi d'asta per ogni ramo di rischio;
- e) asssistenza e consulenza nelle varie fasi di espletamento delle procedure di richiesta, di v alutazione delle offerte di assicurazione e di stipula dei contratti assicurativi, ferma restando l'assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità della scelta del contraente e della sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, in capo all'Ente;
- f) presentazione, entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione delle nuove polizze, di un rapporto che illustri sinteticamente tutte le polizze attive con le relative garanzie;
- g) attività di supporto tecnico/professionale nella predisposizione di capitolati e documenti di gara e nella valutazione delle offerte;
- h) assistenza nella gestione delle polizze con particolare riguardo ai sinistri attivi e passivi;
- i) report semestrali riepilogativi relativi alla situazione dei sinistri attivi e passivi contenente l'indicazione di quelli liquidati, riservati e dichiarati senza seguito;
- j) aggiornamenti in merito alle innovazioni normative nel campo delle assicurazioni e conseguenti proposte;
- k) formazione costante ed aggiornamento del personale individuato dall'Azienda relativamente agli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa;
- I) presentazione di un report annuale relativo allo stato del programma assicurativo dell'Azienda con l'indicazione degli interventi effettuati, dei costi e dei risparmi conseguiti e delle strategie da attuare nel breve e medio termine;
 - m) individuazione ed analisi di rischi ancora non coperti con rappresentazione propositiva delle strategie e soluzioni di intervento da adottare;
- n) assistenza telefonica, per posta elettronica, tramite portale del broker, ecc. e, a richiesta, con intervento diretto di proprio personale presso l'Azienda;
- o) monitoraggio dati statistici e rilevazioni su richiesta del committente

Il Broker dovrà espletare le mansioni e gli incarichi di cui al presente Capitolato, anche attraverso incontri e riunioni, che verranno effettuati su richiesta degli Uffici aziendali CTP SpA e si farà promotore di incontri con Enti/Clienti omologhi alla nostra Amministrazione, per esaminare tematiche di interesse comune.

La CTP SpA detiene ogni potere decisionale; il Broker non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente né potrà impegnare in alcun modo l'Ente se non preventivamente e specificamente autorizzato.



Il Broker dovrà individuare al suo interno un unico referente diretto per l'esecuzione dell'incarico al quale la CTP SpA farà riferimento, senza che questo comporti oneri organizzativi o aggravanti di coordinamento o ulteriori spese in capo all'Ente.

Il Broker dovrà osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all'Ente.

Il Broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

La CTP SpA all'attualità dispone di un portafoglio assicurativo, come esposto al successivo art.3, composto da polizze delle quali nessuna è gestita da broker.

Il Broker è obbligato ad assistere la CTP Spa per coadiuvarla nello svolgimento di ogni compito previsto per la gestione anche dei sinistri pregressi, verificatisi prima dell'inizio dell'incarico di cui alla presente gara e non ancora chiusi a tale data, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi di alcun tipo per la CTP SpA.

Articolo. 3. Portafoglio assicurativo della CTP SpA

Le polizze assicurative della CTP SpA, attualmente in corso, sono riepilogate nel seguente prospetto:

| Compagnia | Ramo | scadenza premio | premio annuo lordo € | premio imponibile annuo € |
|--------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Unipol Assi.ni SpA | RCA Responsabilità civile derivante da circolazione relativa al parco autobus ed autovetture aziendali con contratti a "libro matricola". | 30/11/2022 | | 338.602,00 |
| Unipol Assi.ni SpA | RCT/RCO/RCT Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori d'opera dell'azienda (R.C.O.) e della Responsabilità civile dell'Amministratore, Dirigenti, RUP, Quadri e Collegio dei revisori | 30/11/2022 | | 13.938,00 |
| Unipol Ass.ni SpA | Tutela legale Amministratori, Dirigenti, RUP, Quadri e Collegio Revisori. | 30/11/2022 | | 10.500,00 |



| Unipol Assi.ni SpA | Assicurazione contro i danni dell'incendio | 30/11/2022 | 1.590,00 |
|--------------------|---|------------|----------|
| Unipol Ass.ni SpA | Polizza furto | 30/11/2022 | 7.750,00 |
| Unipol Assi.ni SpA | Polizza vita Dirigenti | 30/11/2022 | 869,10 |
| Unipol Assi.ni SpA | Polizza infortuni Presidente | 30/11/2022 | 336,00 |
| Unipol Assi.ni SpA | Polizza infortuni Dirigenti | 30/11/2022 | 882,00 |
| Unipol Assi.ni SpA | Polizza cumulativa veicoli a motore km + inf. conducenti | 30/11/2022 | 5.467,00 |

Articolo 4. Durata del contratto

Il servizio avrà durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di immissione nel servizio stesso. Ai sensi dell'art. 106, co. 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. CTP SpA ha facoltà di prorogare il contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto per lo stesso periodo all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Il contratto cesserà con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione all'Albo di cui al D.Lgs. 209/2005.

Articolo 5. Corrispettivo del servizio - Provvigioni

L'affidamento del servizio non comporterà oneri finanziari diretti né presenti né futuri a carico della CTP SpA in quanto lo stesso verrà remunerato dalle compagnie assicuratrici mediante provvigione calcolata sui premi imponibili dei contratti conclusi con l'assistenza del broker per il portafoglio assicurativo CTP SpA.

La remunerazione viene calcolata attraverso l'applicazione di percentuali fisse di aggio, delle quali è prevista sempre l'indicazione, che si distinguono per rami RC Auto e rami Diversi da RC Auto nelle sottoindicate misure massime:

- RC Auto percentuale di aggio: 5% (cinque per cento)
- Diversi da RC Auto percentuale di aggio: 10 % (dieci per cento)

Pertanto, il valore presunto dell'appalto per il servizio di brokeraggio triennale è pari ad € 63.189,93 IVA esclusa.

L'importo dell'affidamento è stato stimato applicando ai premi imponibili attuali le percentuali di cui sopra. I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, del D.Lgs. 81/2008.



In virtù della peculiare modalità di remunerazione del broker, il suddetto valore complessivo è stimato ai soli fini dell'individuazione della disciplina e delle procedure in materia di appalti e servizi. La remunerazione dell'Impresa sarà determinata, sulla base della percentuale di provvigione applicata sui premi netti delle polizze ed indicata dal Broker in sede di gara; la stessa troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi.

La percentuale di provvigione del Broker verrà espressamente indicata in ogni procedimento di gara per l'assunzione delle polizze assicurative.

Il Broker non potrà richiedere altri compensi, integrazioni o rimborsi di qualsiasi natura al di fuori della remunerazione come stabilita nel presente capitolato.

Sarà onere del Broker predisporre adeguata "clausola broker" da inserire nelle bozze dei capitolati di polizza e nei successivi contratti assicurativi nella quale oltre ad indicare le percentuali di provvigione offerte siano disciplinate le modalità di liquidazione dei compensi.

La CTP SpA non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti circa il riconoscimento delle commissioni da parte delle Compagnie di assicurazione.

Il Broker maturerà il diritto di incassare le provvigioni di propria spettanza sui premi assicurativi a far data dalla prima scadenza utile dei contratti assicurativi stipulati in vigenza del servizio di brokeraggio.

Articolo 6. Gestione amministrativa delle polizze e tracciabilità dei pagamenti

CTP SpA si impegna a far pervenire tutte le comunicazioni necessarie alla gestione dei contratti ed a versare i premi inerenti alle polizze che verranno stipulate successivamente.

Il Broker, effettuati controllo e verifica ulteriori, provvederà a sua cura al regolare versamento dei premi alla/e Società di assicurazione trasmettendo contestualmente alla CTP SpA, previo controllo, le polizze e/o appendici e/o ricevute di pagamento emesse dalle società di assicurazione medesime, debitamente quietanziate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alle Compagnie di assicurazione entro il termine indicato nelle rispettive polizze, sarà direttamente responsabile di ogni conseguenza derivante dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. e ii., il Broker deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane s.p.a, dedicati anche non in via esclusiva. Tutte le transazioni e tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto e ad eventuali subappalti del servizio, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto d'appalto ex art. 1456 del Codice Civile.



Il Broker pertanto entro 7 (sette) giorni dall'accensione del contratto dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 della suddetta legge, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Articolo 7. Verifica della corretta esecuzione delle prestazioni

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga a consentire alla CTP SpA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alla verifica della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di dette verifiche.

Articolo 8. Oneri a carico del Broker

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Broker dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nelle condizioni contrattuali.

Tutte le spese inerenti al contratto saranno a carico del Broker senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Ente.

Articolo 9. Garanzie di esecuzione del contratto

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, il Broker deve costituire una garanzia fidejussoria secondo le modalità previste dall'art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell'importo presunto delle commissioni, fatte salve le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 per le garanzie provvisorie.

In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta della CTP SpA, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.
- c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile alla CTP SpA garantita;
- d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 CC.

La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal Broker, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: CTP SpA avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l'applicazione delle stesse.



Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il Broker dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla CTP SpA.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento.

Resta salva per la CTP Spa ogni altra azione a propria garanzia e tutela nel caso in cui la cauzione risultasse per qualsiasi importo ed in qualsiasi momento insufficiente.

Articolo 10. Obblighi e responsabilità del broker

Nessuna operazione comportante modifiche dei contratti assicurativi potrà essere eseguita da parte del Broker senza preventiva e formale autorizzazione da parte della CTP SpA.

La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette ed il pagamento delle rate di premio sono e rimangono di esclusiva competenza della CTP SpA pur avvenendo esclusivamente per il tramite del Broker, che si impegna a versarli regolarmente alla compagnia interessata, in nome e per conto della CTP SpA nei termini necessari a garantire la continuità della copertura assicurativa.

Il servizio richiesto dovrà essere effettuato con estrema cura, diligenza e puntualità e secondo le prescrizioni di cui al presente capitolato.

Il Broker dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

Il Broker dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Articolo 11. Coperture assicurative

Il Broker dovrà essere provvisto, alla stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, di polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile riconducibili all'operato dei propri operatori/collaboratori ai sensi di Legge, con massimale non inferiore ad Euro 2.500.000,00.

Ad inizio del rapporto il Broker, dovrà consegnare copia delle polizze in sua dotazione che dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di validità contrattuale e comunicare successivamente ogni e qualsiasi eventuale variazione.

Articolo 12. Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base della sola offerta qualitativa, ai sensi dell'art. 95 c. 7 del Codice. Pertanto, la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Punteggio massimo 100

| Offerta tecnica | 100 |
|-------------------|-----|
| Offerta economica | 0 |
| Totale | 100 |



I punteggi saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice, sulla base dei criteri tecnici e degli elementi di valutazione di seguito indicati.

Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio massimo attribuibile alle offerte tecniche è di 100 punti, e sarà attribuito in base ai criteri di seguito indicati:

| - presentazione della società con evidenza dell'esperienza maturata nell'ambito degli enti Pubblici e del team dedicato | Max 15 |
|--|--------|
| -Attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi - Risk Assessment | Max 30 |
| - Gestione dei contratti assicurativi | Max 10 |
| -Assistenza nella gestione delle polizze con particolare riguardo ai sinistri attivi e passivi | Max 10 |
| -Assistenza nelle procedure di gara per l'affidamento dei singoli servizi assicurativi e predisposizione della relativa documentazione | Max 10 |
| -Tempi di realizzazione del progetto, espressi in giorni, per il nuovo affidamento dei servizi Assicurativi CTP SpA e predisposizione documenti di gara | i |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Max 15 |
| -Piano di formazione costante ed aggiornamento del personale della CTP SpA | Max 5 |
| -Servizi aggiunti connessi con l'oggetto della gara | Max 5 |

Nel formulare l'offerta economica, l'operatore economico deve indicare il valore delle percentuali delle relative commissioni (provvigioni) da calcolarsi sui premi, imposte escluse, come di seguito elencate:

- 1) Commissioni (provvigioni) poste a carico delle Compagnie assicurative RAMO RCA/ARD Kasko: fino a un valore massimo del 5% (cinquepercento);
- 2) Commissioni (provvigioni) poste a carico delle Compagnie assicurative RAMI DIVERSI DA RCA/ARD Kasko: *fino a un valore massimo del* 10% (diecipercento).

Articolo 13. Referenti dell'appalto

L'aggiudicatario dovrà fornire all'atto del perfezionamento del contratto ogni dettaglio ed informazione circa il team preposto alla esecuzione dell'affidamento, come proposto in sede di offerta tecnica, allegando anche i curricula degli incaricati che lo compongono.

Il broker dovrà nominare, nell'ambito del team offerto, un responsabile/coordinatore del servizio individuato tra le risorse indicate.

Il responsabile/coordinatore avrà il compito di intervenire, decidere e rispondere direttamente in presenza di eventuali problemi che dovessero sorgere oltre a garantire il corretto andamento del servizio e l'osservanza di ogni obbligo da ciò derivante in capo al Broker.

Nell'ambito del medesimo team dovrà essere individuato, altresì, il sostituto del responsabile in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere analoga esperienza e professionalità rispetto alla risorsa sostituita.



La CTP SpA potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere, in qualsiasi momento, la sostituzione del responsabile/coordinatore laddove non riscontri competenze in linea con le proprie esigenze. In tal caso, il broker dovrà individuare un nuovo responsabile/coordinatore entro 5 (cinque) giorni solari dalla richiesta della CTP SpA. Il rispetto di detto termine costituisce termine rilevante ai fini della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 14. Penali

Per inadempimenti e ritardi nell'espletamento delle attività previste, la CTP SpA provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo PEC, assegnando al broker 7 (sette) giorni lavorativi consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.

In caso di persistente inadempimento, e ove le controdeduzioni non fossero ritenute idonee, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura di:

- € 100,00, per ogni giorno solare di ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati dalla CTP SpA per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- € 500,00, per ogni eventuale inadempienza rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica.

Le suddette sanzioni non si escludono reciprocamente e sono tra loro cumulabili, fermo restando il diritto della CTP SpA al risarcimento del maggior danno e alla risoluzione del contratto.

Articolo 15. Risoluzione del contratto

Fermo restando quanto specificato al precedente articolo, il contratto si intende risolto nel caso di fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo ed equivalenti a carico del Broker o anche di una sola delle Imprese facente parti del raggruppamento affidatario del servizio. Nei casi di cui all'art. 110 del D. lgs. n. 50/2016, CTP SpA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione del servizio, alle condizioni previste dalla norma citata.

In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del codice civile, senza alcun genere di indennità e compenso per il broker, qualora non fosse garantito il pieno adempimento delle obbligazioni previste dal presente capitolato.

In aggiunta a quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, costituiscono ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.:

- a) la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all'art.
- 109 del d.lgs. 209 del 7/9/2005 (Codice delle assicurazioni private);
- b) l'impiego di personale non adeguatamente qualificato per l'espletamento del servizio;
- c) la circostanza che il broker si renda colpevole di frode ai danni della CTP SpA;
- d) la violazione dell'obbligo di riservatezza;
- e) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
- f) sospensione o interruzione del servizio da parte del Broker per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;



g) l'aver commesso, nel corso del periodo di validità del contratto, tre violazioni degli obblighi contrattuali formalmente contestate con le modalità riportate nel secondo capoverso del presente articolo.

Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della CTP SpA in forma di lettera raccomandata/PEC, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva. In caso di risoluzione, al broker saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni e in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali.

Articolo 16. Trattamento dei dati personali

L'operatore economico si impegna a garantire alla CTP SpA, con la sottoscrizione del contratto, che il trattamento dei dati personali, effettuato per suo conto, avvenga in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e successiva disciplina nazionale di attuazione. In particolare si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate, in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

Articolo 17. Subappalto

Il subappalto è ammesso secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il concorrente indica nell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare.

Articolo 18. Controversie – Foro competente

Ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto o comunque correlata a qualsiasi titolo al contratto stesso, dovrà essere preventivamente devoluta all'organismo di mediazione della Camera di Commercio di Taranto iscritta al R.O.C. del Ministero della Giustizia. In caso di prosieguo della controversia foro competente sarà quello di Taranto.

Articolo 19. Osservanza delle disposizioni di legge

Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato e negli atti complementari della procedura di gara, si fa riferimento alla normativa vigente, alle norme del Codice Civile, al D. Lgs.50/2006, nonché ad ogni altra disposizione normativa che regola la materia, in quanto applicabile e compatibile con la natura del servizio in oggetto.

Il Presidente del OdA

Avv. Francesco Tacente

